

**Arte, legge, restauro**

L'Europa e le prime prassi per la protezione del patrimonio

a cura di Chiara Mannoni

# «Antichità, resti e monumenti di un tempo immemore». Modelli e prescrizioni per una tutela del patrimonio negli Stati dell'Europa moderna

Chiara Mannoni

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** In the early modern centuries, a number of countries in Europe established pioneering laws dedicated to the protection of what they thought of as 'heritage'. These early forms of safeguarding reflected aesthetic perceptions, cultural backgrounds, political interests, as well as economic and religious concerns of each relevant place. This study analyses the most significant of these early decrees from a comparative perspective, aiming to understand the development of the first concepts and instruments elaborated to protect antiquities and artefacts in fifteenth- to eighteenth-century Europe. As will be argued, some of these early constructs prove to be still valid and fully effective at the present time.

**Keywords** Catalogue. Definition of heritage. Early modern centuries. Europe. Heritage protection. Legislation.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 'Patrimonio', origine di prassi e concetti. – 3 Fortuna di un modello.

## 1 Introduzione

Quando, nel 2018, inoltrai il progetto *LawLove* alla open call Marie Skłodowska-Curie (Horizon 2020, nr. 837857),<sup>1</sup> le questioni poste a sostegno delle mie argomentazioni implicavano una prospettiva critica decisamente estesa e temeraria. Tra i propositi di ricerca, infatti, avevo inquadrato quello di esaminare se fossero esistiti, nell'Europa d'età moderna, valori ricorrenti individuabili come 'europei' o 'proto-europei' nel campo della tutela del patrimonio.<sup>2</sup> Se questi sussistevano, che tipo di forma o modello - etico, giuridico, operativo - potevano ancora assumere ad oggi?

Il progetto accettava il presupposto che un'Europa unita, non data solamente dalla somma dei suoi singoli elementi - ossia gli Stati membri -, ma capace di tenere in considerazione la funzione e il riconoscimento delle specificità locali, non avrebbe dovuto trascurare la definizione di un sistema utile alla salvaguardia o quantomeno, al controllo dei diversi patrimoni. Ritenevo controverso il fatto che, a tutt'oggi, la gestione dei beni in Europa fosse soggetta a disparità e aporie derivate dalle diverse linee di condotta vigenti nei singoli Stati, detentori o importatori; e, ancor più, che gli strumenti disponibili al riguardo a livello internazionale, per avere efficacia, dipendessero dai procedimenti di ratifica negli ordinamenti nazionali. Ciò, asserivo, disattendeva persino gli sforzi più onesti nella costruzione di una coscienza europea.<sup>3</sup> Su questa linea di ragionamento, nell'eventualità dunque di rintracciare gli elementi utili alla definizione di un nuovo protocollo per tutelare il patrimonio sul continente, proponevo uno studio delle leggi promulgate negli Stati d'Europa tra primo Quattrocento e tardo Settecento, per custodire quelli che al tempo erano considerati manufatti e opere di rilievo in ciascuna regione.

A tre anni dall'avvio del progetto di ricerca nel 2019, credo sia difficile sostenere in modo altrettanto convinto l'opportunità di definire regole unitarie per la tutela del patrimonio in Europa. Questo perché lo scenario politico emerso nel contesto della pandemia COVID-19 ha decisamente confermato l'urgenza di ciascuno Stato di muoversi in autonomia e spesso in separazione dagli altri: le stesse risposte date all'emergenza hanno rivelato divari di prospettiva e comprensione

---

**1** Progetto *LawLove*. *The origins of the heritage legal protection. Legislation on the safeguarding of monuments and artworks issued in 15th- to 18th-century Europe* (settembre 2019-giugno 2022). Sito internet: <https://pric.unive.it/projects/law-love/home>.

**2** La definizione di 'patrimonio' oggetto di questo studio è chiarita nelle pagine a seguire.

**3** L'incipit del progetto entrava in modo assertivo nella questione: «The process of construction of a strong European identity should include shared practices to protect the historical, archaeological and artistic heritage which is spread throughout the countries in Europe».



Figura 1 Heinrich Bünting, *Europa Prima Pars Terrae in Forma Virginis*. 1582. Stampa. Public domain, via Wikimedia Commons

che è bene tenere presenti anche quando si tratta di tutelare i beni, oltre le persone. Servirà più tempo, e più distacco critico, per mettere in fila discorsi e logiche collettive dopo questa fase, e ciò va ben oltre le premesse date a questo progetto. Nondimeno, il proposito di sviluppare uno studio su leggi e regolamenti messi a punto per la protezione del patrimonio negli Stati dell'Europa moderna rimane valido; non solo, una tale indagine potrebbe persino prospettare diverse forme di collaborazione nel sistema comunitario e tra i suoi membri una volta passato l'allarme. Le questioni iniziali che avevano avviato le mie riflessioni, tuttavia, hanno assunto direzione e profilo necessariamente più contenuti, in linea con le dinamiche in via di ridefinizione [fig. 1]: esistevano, in modo anche embrionale, principi di tipo normativo per la tutela del patrimonio negli Stati moderni? Se sì, come si rapportavano l'uno all'altro in un contesto allargato, 'europeo'?

## 2 'Patrimonio', origine di prassi e concetti

Il concetto di patrimonio e le relative definizioni di salvaguardia in diverse epoche e aree geografiche difficilmente si piegano ad un'analisi cronologico-evolutiva, secondo una linea di sviluppo progressivo globale, che non includa anche la valutazione di percezioni artistiche locali, questioni di gusto e funzionalità specifiche, o ancora

circostanze sociali, religiose e politiche proprie di ciascun contesto. Andrea Emiliani, nel 1974, asseriva che l'idea di patrimonio discende sempre da un atto critico di riconoscimento proprio di una collettività, e che la stessa salvaguardia va ritenuta come la conseguenza pratica di una presa di coscienza estetica e culturale sull'importanza di un manufatto (Emiliani 1974). I regolamenti pubblicati in Europa tra primo Quattrocento e tardo Settecento, da questo punto di vista, restituiscono un'immagine ben connotata di ciò che era inteso come 'bene' degno di considerazione nei diversi ambiti socio-culturali, e dei criteri adottati per attribuire ad esso valore e riguardo; valore che, quantomeno in fase iniziale, non implicava tanto il riscontro dell'artisticità o delle qualità costitutive del bene in sé, quanto piuttosto la sua funzione nel più ampio spettro degli interessi governativi ed economici dello Stato. Il settore articolatissimo dei patrimoni immateriali, chiaramente, rimaneva escluso dalle normative d'età moderna, come pure il patrimonio naturale e le espressioni culturali più recenti, quali la fotografia o il cinema.<sup>4</sup> La tipologia di patrimonio oggetto di queste leggi corrispondeva, in senso molto largo, all'idea presente di bene materiale, inteso in riferimento a monumenti, utensili, sculture, disegni, pitture, edifici, libri, siti, e quant'altro abbia profondità storica e presenza fisica in grado di rimanere sostanzialmente inalterate nel tempo.<sup>5</sup> Nel caso del patrimonio materiale - più che in altre tipologie di patrimonio - le istanze derivate dai primi impulsi ad una tutela giuridica sono state legate fin dall'inizio alle attività reali di manutenzione, restauro, classificazione o, in genere, indagine e conoscenza degli oggetti in questione.<sup>6</sup> Se le tracce dei diversi concetti di 'salvaguardia', 'conservazione' e 'patrimonio' erano pertanto filtrate proprio dai testi normativi,<sup>7</sup> l'accostamento delle definizioni in essi incluse consente di osservare in ottica comparativa alcune forme storiche della tutela di maggior interesse, e di porre a confronto percezioni e prassi elaborate in momenti e luoghi distinti d'Europa.<sup>8</sup>

Un primo esempio significativo è rappresentato dalla Svezia del XVII secolo. Il decreto reale *Placat*, emesso dal consiglio di reggenza nel 1666, precisava che le testimonianze da conservare a vantaggio del Paese tutto fossero «antichità, resti e monumenti di un tempo


<sup>4</sup> Cf. la definizione di 'patrimonio immateriale' offerta nella pagina italiana dell'UNESCO: <http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189>.

<sup>5</sup> Cf. la definizione di 'patrimonio materiale' offerta nel sito di *Paese Cultura*: <http://www.paesecultura.it/beni-culturali-materiali/>.

<sup>6</sup> Ulteriori considerazioni su questi aspetti sono nelle pagine a seguire.

<sup>7</sup> Parafraresi ed estensione di un'osservazione di Emiliani (1974, 26).

<sup>8</sup> Mi preme chiarire che in questa analisi non vi è pretesa di esaustività; l'intento è di porre a confronto esperienze e definizioni significative contenute nelle leggi prodotte in alcuni Stati d'Europa tra 1400 e 1700.



**Figura 2** Placat. 1666. Svezia. Fonte: <http://www.icomos.se/wp-content/uploads/2013/05/1666-Placat-Eng.pdf>

immemore» [fig. 2].<sup>9</sup> Questi, in particolare, erano identificati con «castelli, fortezze, tumuli, [...] pietre con iscrizioni runiche, [...] tombe e luoghi di sepoltura [di individui illustri], monumenti nelle chiese cristiane, [...] roccaforti, [...] dolmen»<sup>10</sup> diffusi sul territorio, a prescindere dalle rispettive dimensioni e da chi ne fosse il detentore effettivo. La definizione svedese di 'patrimonio' in senso normativo includeva distintamente le testimonianze monumentali che avessero significato simbolico per la storia locale, per la sua conoscenza, celebrazione e trasmissione. Una storia che, in questo contesto, era interpretata in chiave mitica, più che filologica: il passato svedese aveva infatti dimensione atavica, risaliva dalle ultime dinastie regali fino agli eroici antenati Goti, e incorporava in sé quella che le cronache goticiste locali rivendicavano come 'la stirpe più antica d'Europa' (Johannesson 1991). Non è un caso se anche lo stesso decreto *Placat* sarebbe stato acclamato in seguito come la «legge sulla tutela di monumen-

**9** «Göre witterligit, allthenstund Wij medh stoort Misshag förnimme, huruledes icke allenast the vhrgambla Antiquiteter qwarlefwor och efterdömen [...]». Una traduzione del testo dallo svedese all'inglese è in Adlercreutz 2017, 14-15. Cf. anche per la citazione a seguire. Ove non altrimenti specificato, le traduzioni sono a cura dell'Autrice.

**10** «Som för thetta öfwer heele Wårt Rijke, deels vthi stoore Borger, Skantzar och Steenkumbel, deels vthi Stoder och andre Stenar medh Runaskrifter ingraffne, deels vthi theras Griffter och Ättebacker vthi temmelig myckenheet bestådt hafwa, medh sådan wårdlössheet och olofligit Sielffwäld handteras, at the dageligen mehr och mehr förderfwade och vthödde blifwa».

ti e antichità più antica del mondo». <sup>11</sup> Tale costruito inscindibile di regole e narrazioni epiche rispondeva essenzialmente ad un sistema di legittimazione del potere dinastico: i 'resti di un tempo immemore' convalidavano la Svezia come Stato egemone nell'Europa del Nord; essi erano la traccia evidente del passato ancestrale e glorioso del popolo scandinavo, e per questo andavano individuati, conosciuti e conservati. La legge, pertanto, ne proibiva la devastazione, lo smontaggio, l'abuso e l'abbattimento, inclusi il furto e il saccheggio, secondo un approccio di tipo punitivo che tendeva a stabilire la sanzione in base al danno arrecato al bene.

Presupposti e intenti diversi informavano la definizione di antichità in Danimarca, come emergeva del dispaccio diffuso da Cristiano IV nel 1622 - dunque, qualche anno prima della Svezia. Ispirato alle esplorazioni dei cercatori peripatetici locali, tale comunicato obbediva al sistema di classificazione onnicomprensivo-funzionale messo a punto dal consigliere reale, Olaus Wormius, per l'elaborazione dei suoi studi sulle antichità [fig. 3]. <sup>12</sup> Il proposito del dispaccio era di lanciare un'immensa opera di «individuazione e censimento di ogni genere di oggetti d'antiquariato e documento» diffusi sul territorio danese; <sup>13</sup> sacerdoti e religiosi protestanti erano chiamati a compilare descrizioni ed elenchi di tutti i materiali presenti nelle rispettive parrocchie, «da consegnare alle cancellerie del regno [...] prima di Pasqua». <sup>14</sup> Acclusa al mandato, una lista annoverava «documenti storici manoscritti, [...] iscrizioni runiche, [...] monete, pesi, sistemi di misura», assieme a cippi e strade, tra le *antiquitatibus* più importanti da censire *antiquitates gentis nostrae at deducere* - «per rintracciare la vetustà della nostra nazione». <sup>15</sup> La corona danese, nell'urgenza di affermare la propria preminenza sulle regioni scandinave attraverso le antichità, si fregiava dunque dell'introduzione del primo prototipo di catalogo generale nell'Europa moderna.

<sup>11</sup> «1666 stiftades världens första fornminneslag» (Jensen 2006, 14). Una più ampia analisi al riguardo è in Mannoni 2021a.

<sup>12</sup> Olaus Wormius mise insieme anche il famoso *Museum Wormianum* secondo gli stessi criteri (Schnapp 1994, 141-57).

<sup>13</sup> «[...] At opsøge og antegne alleslags Antiquiteter og Documenter efter medfølgende Fortegnelses Indhold» (Tuneld 1934, IX-X). Cf. anche per le citazioni a seguire.

<sup>14</sup> «Og at I saadanne med Flid lader optegne og engang inden Paaske førstkommandes udi vort Cancellie lader indleveres».

<sup>15</sup> «*Documenta historica manuscripta, [...] Runebogstaver, [...] de moneta, ponderibus & mensuris antiquis tam liquidorum quam aridorum*». Il latino è trascritto come da testo originale.



**Figura 3** Willum Wormius, *Museum Wormianum*. 1655. Stampa. Public domain. Museum Wormiani Historia

Al di là dei risultati effettivi,<sup>16</sup> ciò che rimane di questa enorme iniziativa è un costrutto di prescrizioni piuttosto problematico, a tratti poco conforme alla realtà territoriale di un Paese del Nord Europa. Il concetto di 'patrimonio' ivi proposto rievocava infatti la solida erudizione antiquaria delle regioni mediterranee, come anche l'uso della lingua latina confermava, ed affiancava cippi, strade e sistemi di misura di ascendenza romana ai resti della tradizione storico-culturale danese. Il successivo *Placat* svedese, in tal senso, seppur in richiamo ad un sistema di epopee, avrebbe riconosciuto le peculiarità del passato scandinavo e compreso la natura dei resti locali in opposizione a tradizioni altre. Nel contesto della rivalità tra Svezia e Danimarca per il controllo del Mar Baltico, come pure nel gioco di equilibri tra mondo cristiano e protestante in Europa, le antichità avevano assunto crescente connotazione paradigmatica già da inizio Seicento. Prima della soluzione imposta con la Pace di Vestfalia, le attestazioni

**16** Nel 1934, Tuneld identificò pochissime descrizioni nella diocesi di Lund; addirittura, nelle diocesi di Blekinge e Halland non ne rintracciò alcuna. Ringrazio la bibliotecaria dell'Università di Erlangen per avermi facilitato la consultazione di questo testo rarissimo (Tuneld 1934).




Figura 4 Artista ignoto, *Ritratto di Johannes Bureus*. 1627. Olio su tela. Public domain, via Wikimedia Commons

d'autorità delle due corone passarono più volte attraverso l'identificazione, e la conquista simbolica, dei resti del passato (Schnapp 1994, 138-57; cf. anche Klindt-Jensen 1975). Tali dispute culturali si svolsero soprattutto sul terreno della riscoperta dei monumenti scandinavi per eccellenza, le iscrizioni runiche, rivendicate dai cercatori peripatetici di entrambi le parti come prove dell'alfabeto 'più antico del mondo' (Cucina 2005). La decifrazione di tali epigrafi avrebbe offerto un'inconfutabile prova storica alle rispettive rivendicazioni sul Mar Baltico. Al riguardo, si potrebbe osservare che nello sforzo di prevalere l'una sull'altra, Svezia e Danimarca riuscirono gradualmente ad

affermare la propria identità di Paesi protestanti in contrapposizione ai cattolici anche attraverso i progressi degli studi antiquari locali. A seguito dell'audace campagna di catalogazione danese, nel 1630 Gustavo II Adolfo di Svezia si sarebbe persino aggiudicato il primato per l'istituzione di una delle primissime cariche pubbliche dedite alla cura delle antichità in Europa: quella di antiquario del regno, nel nome di Johannes Bureus, votata al censimento e all'interpretazione delle epigrafi runiche diffuse sul territorio [fig. 4].<sup>17</sup> Nonostante i contrasti e le rivendicazioni reciproche – come pure le iniziali incertezze – è evidente che lo stretto rapporto tra affermazione di un'identità statale, conoscenza della storia autoctona, e necessità di vigilare sulle tracce del passato foggiava le prime forme giuridiche e amministrative connesse all'idea di 'patrimonio' nei due Paesi del Nord Europa.

Come termine di confronto, è utile considerare la realtà di un Paese di ascendenza strettamente cattolica, oltretutto – e oltremodo – ricco di vestigia greco-romane: lo Stato Pontificio. Gli sforzi normativi messi in campo dai pontefici per la tutela di antichità e oggetti d'arte sono stati ben studiati dal punto di vista delle loro implicazioni storico-culturali;<sup>18</sup> sarebbe inoltre fuorviante il tentativo di ripercorrere qui tutte le definizioni di 'patrimonio' incluse negli oltre 30 regolamenti pubblicati a Roma tra primo Quattrocento e tardo Settecento.<sup>19</sup> A titolo rappresentativo, tra i primi provvedimenti emanati, la bolla *Cum Alman Nostram Urbem* di Pio II del 1462 includeva «antichi edifici e i loro resti» tra i beni da vigilare contro usi impropri e demolizioni assieme, ovviamente, alle basiliche della cristianità.<sup>20</sup> È difficile confermare l'effettiva incidenza di tale remota prescrizione, o escludere del tutto che essa non fosse soltanto una dichiarazione priva di esiti. Ciò che qui interessa notare, tuttavia, è che nel 1562 il *Motu Proprio* di Pio IV aveva accolto anche «marmi antichi, semplici e lavorati, statue, teste, metalli, pietre preziose, monete, vasi, tazze di bronzo, argento e oro, tavolette e iscrizioni» tra gli oggetti tra proteggere.<sup>21</sup> Nel 1646, con l'*Editto Sforza* di Innocenzo X, l'enumerazione di antichità aveva raggiunto una nuova, ulteriore estensione:

**17** Mannoni 2021a. A tale data, Wormius era già medico ed erudito personale di Cristiano IV di Danimarca; si occupava estensivamente di iscrizioni runiche, e con molta probabilità fu anche coinvolto nella pubblicazione del dispaccio del 1622. Tuttavia, ritengo vi sia una differenza fondamentale tra un consigliere personale, dedito agli interessi del re (quale era Wormius), e un antiquario del regno (come Bureus), destinato al vantaggio dello Stato.

**18** Tra gli studi più importanti, cf. Condemi 1987; Curzi 2004; Emiliani 1978; Speroni 1988.

**19** Cf., ad esempio, Mannoni 2021b; 2022.

**20** «Non solum Basilicae, ac Ecclesiae ejusdem Urbis [...]; verum etiam antiqua, et prisca aedificia» (Fea 1802, 82-4).

**21** «Antiqua Marmora, elaborata, et simplicia, statuas, capita, metalla, gemmas, numismata, vasa, et pocula anea, argenta, aurea, tabulas, et inscriptiones» (Fea 1802, 99-102).

Statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatisti, o altri marmi, gioie, e pietre lavorate, e non lavorate, torse, teste, fragmenti, pili, piedestalli, iscrizioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, camei, o intagli di qualsivoglia pietra, ovvero metallo, oro, argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno figure, o pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa scolpite, depinte, intagliate, commesse, lavorate. (Emiliani 1978, 57)

È chiaro che a Roma l'impulso alle prime forme di tutela fosse diretto in modo assoluto alle prominenti antichità romane presenti sul territorio, e che la legge risultasse dall'osservazione esatta dei resti disponibili o rinvenuti a livello locale. Va rilevato come i pontefici, dopo una prima attenzione esclusiva a monumenti ed edifici 'immobili', accolsero gradualmente statue, busti, vasi e manufatti 'mobili' nel testo degli editti: segno che era loro intenzione estendere non solo la varietà dei beni significativi per lo Stato, ma anche il sistema di protezione a quegli oggetti di dimensioni minori facilmente trafugabili ed esportabili.<sup>22</sup> Proprio per vigilare sui nuovi scavi e sulla circolazione di materiali Paolo III introdusse un commissario alle antichità già nel 1534, nella persona di Latino Giovenale Manetti (Ridley 1992),<sup>23</sup> ben prima delle pioneristiche iniziative delle regioni scandinave. Di certo, la chiesa cattolica perseguiva la custodia della vastissima tradizione pagana dell'Impero Romano anche in vista della legittimazione che questa poteva garantire nell'equilibrio delle influenze in Europa. Nondimeno, fin dall'inizio, la matrice culturale di tale impegno apparì con più forza rispetto agli intenti politici. A Roma, più che altrove, la tutela giuridica prendeva forma in connessione alle attività concrete legate al restauro e al collezionismo; anzi, rispetto a Paesi che diedero vita a raccolte e musei in assenza di una definizione collegiale di 'patrimonio',<sup>24</sup> qui la salvaguardia data per legge e quella derivata dall'azione pratica<sup>25</sup> sarebbero giunte a maturazione insieme nella tarda età moderna. Ancora, nello Stato Pontificio lo zelo posto nel definire sempre più raffinate categorie di concetti e prassi legate ai beni d'arte diede origine ad un *corpus* di

---

**22** Al riguardo, sono di estremo rilievo le analisi offerte da Chiara Valsecchi in questo volume.

**23** Nel 1515 papa Leone X nominò Raffaello Sanzio *praefectus marmorum et lapidum* di Roma; tuttavia, qui assecondò la lettura secondo la quale tale carica non riguardava la conservazione, bensì il riuso di materiali antichi. Cf. Settis 2020.

**24** Ad esempio, la Gran Bretagna emanò l'*Ancient Monuments Protection Act* nel 1882, e la Francia il decreto *Sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique* nel 1887 (Chippendale 1983; Leon 1951).

**25** Andrea Emiliani (1978, 28) definisce tali aspetti come «salvaguardia legale» e «salvaguardia reale». Tuttavia, se usate nel contesto di questo saggio, tali definizioni sarebbero apparse fuorvianti e problematiche.

leggi sostanziale, da comprendere probabilmente in connessione anche al più ampio sviluppo del diritto canonico. Un tale *corpus* di leggi costituiva una tradizione giuridica della tutela in sé stesso, ma non solo: esso istituiva paradigmi che avrebbero suscitato l'emanazione di norme in tal senso anche in altri Stati d'Europa.<sup>26</sup>

Nei regolamenti esaminati finora emerge un interesse chiaro ed esclusivo alla difesa delle antichità, mobili o immobili che fossero. Tale intento accomunava varie regioni, da Nord a Sud Europa, indipendentemente dal rispettivo concetto di 'antichità'. Ciò che risultava assente, da queste prime leggi, era piuttosto l'altra propaggine caratteristica delle definizioni più tradizionali di patrimonio materiale: la pittura - ossia, i dipinti su tavola o tela prodotti in epoca moderna.

Tra Cinquecento e Seicento, i quadri avrebbero iniziato ad attrarre interesse da parte di collezionisti ed eruditi al pari delle antichità, e a circolare in quantità crescenti tra gli Stati d'Europa (Haskell 1963). Traccia di una prima menzione di 'dipinto' in un contesto normativo va dunque rintracciata in uno dei centri produttivi di quadri per eccellenza nel mercato internazionale del tempo: il Gran Ducato di Toscana. Nel 1602, il forte protezionismo dei Medici avrebbe dato avvio ad una prima forma di controllo sulla circolazione delle «pitture bone di pittori defunti» (Emiliani 1978, 37) presenti sul suolo fiorentino, le quali erano individuate tra le espressioni più alte dell'arte rinascimentale così come postulato da Vasari. Secondo il bando, il valore di tali pitture doveva essere accertato di volta in volta da uno dei professori dell'Accademia del Disegno in riferimento ai pezzi chiesti in esportazione da collezionisti e mercanti. Se la tela veniva reputata 'bona' in accordo ad un criterio di qualità, stile e soggetto, la sua fuoriuscita da Firenze veniva interdetta. L'impulso all'autoconservazione dei Medici, in particolare, portò a vietare in ogni circostanza l'esportazione dei lavori di diciotto pittori rappresentativi del gusto rinascimentale e manierista, alcuni dei quali figuravano già nelle raccolte degli Uffizi: Michelangelo, Raffaello, Andrea del Sarto, Domenico Beccafumi, Rosso Fiorentino, Leonardo, il Francia, Perino del Vaga, Jacopo da Pontormo, Tiziano, Francesco Salviati, Bronzino, Daniele da Volterra, Fra' Bartolomeo, Sebastiano del Piombo, Filippino Lippi, Correggio, Parmigianino, cui venne in seguito aggiunto Pietro Perugino come diciannovesimo nome (Emiliani 1978, 37). Per converso, era incoraggiato il commercio di opere di pittori in vita, come pure quello di «quadri di paesi e quadretti da mettere da capo al letto» (1978, 38) - i quali, evidentemente, non erano considerati 'boni' -, proprio per non annichilire la vivacità del mercato

---

**26** Per quanto riguarda la Grecia, sono di estremo rilievo le analisi offerte da Yanis Galanakis in questo volume; per la Svezia, ad esempio, cf. Mannoni 2021a. Cf. anche Mannoni 2022.

locale e la ricchezza di indotto così generata. In un tale scenario, è indubbio che l'inclusione dei manufatti moderni nel sistema di protezione rispondeva a dinamiche politiche ed economiche, a questioni d'immagine e potere, a circostanze sociali e culturali: ma ancor più, emerge come ciò appagasse la consapevolezza dei Medici che la pittura rinascimentale fiorentina avesse eguagliato l'autorità dell'antico in scala sia locale che internazionale. Rispetto ai regolamenti valutati nelle pagine precedenti, questo potrebbe a pieno titolo essere interpretato come il primo costruito normativo ad aver riconosciuto lo specifico interesse estetico e artistico delle opere che intendeva proteggere, al di là del loro uso funzionale nell'agenda governativa.

Nello Stato Pontificio, di contro, una prima forma di controllo per «li lavori [...] moderni, di marmo, metallo, o d'altre pietre» venne introdotta con l'*Editto Aldobrandini* del 1624 (Emiliani 1978, 67-8). Tuttavia, bisognerà attendere ancora il XVIII secolo per trovare menzione di 'dipinti' e 'tele' in un editto papale. Solamente con l'*Editto Albani* del 1733, infatti, «Pitture, Mosaici, e Quadri [...] tanto antichi, quanto moderni» vennero incorporati nel sistema di tutela (Emiliani 1978, 91), piegando il dominio assoluto dell'antico a favore di una connotazione più ampia e inclusiva dell'idea di 'patrimonio'.

Un aspetto interessante in queste prime leggi riguardava il sistema sanzionatorio per le trasgressioni commesse sui beni protetti. Il bando mediceo del 1602, ad esempio, non prevedeva alcuna punizione specifica per tali reati: esso si limitava a richiamare le regole per la gestione delle dogane e le pene relative alle esportazioni illegali, probabilmente in virtù di controlli già in sé serrati. Il *Placat* svedese del 1666 guardava invece in modo specifico al danno arrecato al manufatto, seppure le relative violazioni venissero poi perseguite con sanzioni più astratte che concrete, quale la disgrazia reale. A Roma, nella tarda età moderna, la condanna per le infrazioni risultava da un sistema di compensazione definito in base all'oltraggio sul bene, al ruolo dell'individuo nella malefatta, e alla qualità della sua posizione nelle gerarchie pontificie; così, nell'*Editto Valenti-Gonzaga* del 1750, erano precisate diverse categorie di pene per «facchini, carrettieri, marinari, barcaroli, [...] cavatori, vignaroli, muratori, scarpellini, barozzari, [...] locandieri, osti, albergatori», come pure ufficiali, esecutori dei bargelli e ministri delle dogane (Emiliani 1978, 96-108). Le più alte cariche ecclesiastiche, di contro, erano chiamate ad attenersi alle prescrizioni in modo piuttosto vago, probabilmente per consentire loro scappatoie e deroghe in una struttura che, in sé, viveva ancora di privilegi e favoritismi.

Spostiamo ora l'attenzione verso la penisola iberica. In Portogallo il cosiddetto *Alvarà de Lei* del 1721, su istanza di re Giovanni V, introduceva una prima forma di salvaguardia per «edifici, statue, marmi, cippi, lastre, lamine, medaglie, monete e altri manufatti» anche allo

stato di rovina, presenti sul territorio;<sup>27</sup> tra tanti materiali, in particolare, occorre individuare e celebrare le testimonianze dei «tempi in cui i Fenici, i Greci, i Cartaginesi, i Romani, i Goti e gli Arabi»<sup>28</sup> avevano dominato l'antica Lusitania. Nella comprensione portoghese, la tutela delle antichità discendeva da una spinta alla riscoperta della storia locale anche laddove questa avesse implicato una sotto-missione allo straniero: tali tracce costituivano pur sempre una presenza incontestabile, «a verifica [delle] molte notizie» che assicuravano «la riputazione e la gloria» del Paese nel passato, come nel presente.<sup>29</sup> Tale visione rientrava nel più ampio impegno del re di rilanciare il Portogallo nel contesto dell'Europa illuminista, dopo che per secoli gli interessi della corona avevano guardato quasi esclusivamente ai possedimenti oltreoceano. Soprannominato 'il Magnifico', Giovanni V era animato da un pensiero sapiente sul ruolo delle arti e delle scienze, come pure da una profonda devozione alla chiesa di Roma e da un deciso bisogno di affermazione politico-culturale. Egli attrasse conoscitori da ogni dove, soprattutto dall'Italia, per dare vita a nuovi palazzi e collezioni d'arte in patria, e fondò un'Accademia Reale di Storia proprio per lo studio delle antichità portoghesi.<sup>30</sup> L'indagine e la difesa del patrimonio, nel suo disegno istituzionale, servivano appunto a ricomporre legami storici trascurati, e a riaffermare lo *status* del Portogallo in uno scenario - quello Europeo - che fin dal tardo Seicento era parso sempre più complesso e interconnesso. Interessante, in questo sistema, era la prassi sanzionatoria: la violazione delle prescrizioni per la tutela delle antichità era equiparata ad ogni effetto alla foggatura di moneta falsa; le rispettive sanzioni erano pertanto correlate. Tuttavia, sebbene la legge fosse valida per tutti, le ammende così disciplinate erano destinate solamente «alle persone di stato inferiore».<sup>31</sup> Per tutti gli altri bastava rimettersi alle decisioni dei censori della Reale Accademia, e dunque, chiaramente, all'indulgenza di un sistema di privilegi che non differiva di molto da quello vigente a Roma.

La Spagna offre un ultimo, significativo esempio sullo sviluppo di diverse interpretazioni normative di 'patrimonio' e 'tutela'. Similmen-


**27** «Edifícios, estatuas, mármores, cippos, laminas, chapas, medalhas, moedas e outros artefactos» (*Collecção* 1819, 415-18). Ringrazio la Dott. Madalena Costa Lima dell'Università di Lisbona per avermi generosamente inviato copia di questo testo; ciò mi ha consentito di proseguire negli studi anche quando gli istituti di ricerca in Europa erano chiusi. Cf. anche per le citazioni a seguire.

**28** «Os Phenices, Gregos, Penos, Romanos, Godos e Arabios».

**29** «Para verificar muitas noticias da veneravel antiguidade»; «a gloria da Nação Portuguesa».

**30** Un profilo storico-culturale di Giovanni V è in Nizza da Silva 2009. Cf. anche Levenson 1993.

**31** «As pessoas de inferior condição» (*Collecção* 1819, 415-18).



**Figura 5** *Real Cédula*. Spagna. 1803.  
Copertina. Google Books

te al caso dello Stato Pontificio, benché in modo più accidentato, in Spagna la costruzione di una definizione di bene da proteggere procedette per fasi progressive di estensione nel quadro delle iniziative e dei provvedimenti promossi durante il 1700: da un primo interesse verso monumenti e antichità, sia mobili che immobili, espresso da Fernando VI nel *Real Decreto* del 1753, si passò infatti ad accogliere «pitture e sculture famose di artisti deceduti» nelle deliberazioni di Carlo III del 1761.<sup>32</sup> L'intento di seguire il «modello di tutti gli stati culti» (Navarrete Martínez 1999, 429) d'Europa tuttavia a tale data non si concretizzò nell'istituzione di un sistema amministrativo dedicato al controllo di vendite, traffici e scavi di manufatti: di fatto, la partecipazione della corona spagnola alla tutela del patrimonio pubblico rimase per lo più legata alle iniziative di studio e conservazione di antichità portate avanti dalle due accademie reali, l'Accademia di Storia e l'Accademia di San Fernando.<sup>33</sup> Nondimeno, la fami-

**32** «Pinturas y esculturas de artistas muertos» (Bédât, La Fuente Ferrari 1989, 432). Per una storia della tutela del patrimonio in Spagna, cf. López-Trujillo 2006.

**33** Questi primi provvedimenti e le iniziative portate avanti dalle due accademie sono analizzati da Paola D'Alconzo nel saggio in questo volume. Per la storia della Reale Accademia di San Fernando, cf. Bédât, Lafuente Ferrari 1989. Per la Reale Accademia di Storia, cf. Maier Allende 2002.

glia regnante si mostrò piuttosto attiva nella cura e nell'espansione delle sue collezioni private. Al riguardo, una prima carica di conservatore dei dipinti reali fu creata nel nome di Diego Velázquez fin dal 1640 - carica che probabilmente fu più onorifica che effettiva nei primi tempi, ma che attestò l'avvio di uno dei primi programmi per la cura di pitture e tele appartenenti alla corona nell'Europa moderna.<sup>34</sup> Ad ogni modo, per quanto riguarda la definizione normativa, è nella *Real Cédula* del 1803 che la Spagna avrebbe raggiunto livelli di impegno e consapevolezza decisivi nella costruzione di un concetto di antichità [fig. 5]. Per quanto formalmente prodotta nel XIX secolo, tale enunciazione era impostata sui sistemi di classificazione tipologica derivati dall'Illuminismo, e restituiva una comprensione dell'antico tra le più avanzate dell'epoca:

Monumenti antichi [...] sono statue, busti, bassi rilievi, di qualsiasi materiale essi siano, templi, sepolcri, teatri, anfiteatri, circhi, naumachie, arene, terme, strade, vie, acquedotti, lapidi e iscrizioni, mosaici, monete di qualsiasi classe, cammei; pezzi di architettura, pietre miliari; strumenti musicali, come sistri, lire, castagnette; oggetti sacri, come ciotole, tazze, bacchette; coltelli per sacrifici, asce, aspersori, vasi, tripodi; armi di tutte le specie, come archi, frecce, proiettili, scheletri, scudi; oggetti civili, come bilancieri e i loro pesi, bilance romane, meridiane o orologi meccanici, braccialetti, collane, corone, anelli, sigilli; qualsiasi tipo di utensile, o strumento delle arti meccaniche e liberali; e infine qualsiasi cosa, pur ancora sconosciuta, che sia reputata antica, sia Punica, Romana, Cristiana, Gotica, Araba o della bassa età.<sup>35</sup>

La *Real Cédula* può essere verosimilmente individuata come uno dei primi regolamenti - se non il primo in assoluto - ad aver introdotto gli oggetti della 'bassa età', ossia del Medioevo, nel sistema di protezione e, ancor più, ad aver assegnato ad essi la stessa forza dell'antico

<sup>34</sup> López-Trujillo 2006, 94-8.

<sup>35</sup> «Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, de quales quiera materias que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumachias, palestras, baños, calzadas, caminos, aqueductos, lápidas ó inscripciones, mosaycos, monedas de qualquiera clase, camafeos: trozos de arquitectura, columnas miliarias; instrumentos músicos, como sistros, li ras, crótalos; sagrados, como preferículos, sím pulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, as persorios, vasos, tripodes: armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos: civiles, como balanzas, y sus pesas, romanas, relojes solares ó maquinales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos: toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y fi nalmente qualesquiera cosas, aun desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Arabes y de la baxa edad». Per il testo integrale, cf.: [https://books.google.it/books?id=4DCRRrE36tQkC&printsec=frontcov&hl=it&source=ggbbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?id=4DCRRrE36tQkC&printsec=frontcov&hl=it&source=ggbbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

inteso nella tradizione greco-romana predominante in Europa. Come emerge dal testo, valore veniva attribuito anche a strumenti musicali, oggetti civili, armi da guerra e sacrificali, come pure a congegni meccanici, orologi e meridiane. La prescrizione, inoltre, introduceva una prima interpretazione di 'contesto' nelle sue implicazioni tecniche e conoscitive. Come è noto, la funzione cruciale di tale concetto nella comprensione dell'idea di 'patrimonio' in senso ampio sarebbe giunta a maturazione solo a seguito delle requisizioni napoleoniche.<sup>36</sup> Tuttavia, già nel 1803 la *Real Cédula* ne introduceva un significato essenziale per l'indagine di questioni legate a popoli antichi, colonie e villaggi locali: con molta probabilità, era questa una primissima affermazione di 'contesto' nell'accezione tecnica che sarebbe stata messa a punto nella ricerca archeologica a metà Ottocento.<sup>37</sup>

### 3 Fortuna di un modello

La fine dell'età moderna avrebbe segnato un profondo cambiamento nella comprensione del patrimonio e del suo relativo valore simbolico, in particolare a seguito degli espropri di manufatti operati da Napoleone a danno di gran parte dei Paesi dell'Europa continentale. Con l'ascesa definitiva degli Stati nazionali e l'affinamento del diritto codificato nel corso dell'Ottocento sarebbero mutati anche i profili giuridici della tutela: un crescente numero di Paesi adottò misure a difesa dei beni che avevano importanza pubblica, mentre lo stesso concetto di patrimonio si moltiplicò ad includere nuove categorie di oggetti e livelli di controllo. Nella prospettiva di questo ragionamento, è opportuno sottolineare che sarebbe stata proprio l'esperienza del Congresso di Vienna, e l'affermazione del diritto di rimpatrio delle opere requisite da Napoleone, a stabilire una prima prassi giuridica sulla tutela del patrimonio in ambito internazionale in Europa [fig. 6]. Questo, in particolare, va ricondotto alla soluzione collegiale delle potenze vincitrici circa la «restituzione senza alcun negoziato» di tutti i beni incamerati (Wescher 1988, 141-57) – soluzione che, ad ogni effetto, avrebbe costituito il fondamento delle più recenti convenzioni per la restituzione del patrimonio illecitamente sottratto in tempo di guerra, le quali trovano applicazione in Europa e nel mondo.<sup>38</sup> Probabilmente, se volessimo rintracciare l'epilogo più alto del-

<sup>36</sup> Cf., per tutti, Pommier 1998.

<sup>37</sup> Secondo le definizioni per la ricerca archeologica avanzate da Boucher de Perthes nel 1847 (Schnapp 1994, 243-79).

<sup>38</sup> Per una introduzione sul diritto contemporaneo internazionale per la tutela patrimonio nel caso di conflitti armati, cf. Zagato et al. 2019, 43-75. Sono grata al professor Lauro Zagato dell'Università Ca' Foscari Venezia per avermi illuminato su tali tematiche nell'a.a. 2019-20.



**Figura 6** Jean Baptiste Isabey, *Il Congresso di Vienna*. 1815. Stampa a colori. Public domain, via Wikimedia Commons

le esperienze maturate nella protezione del patrimonio a livello europeo in età moderna dovremmo partire da qui.

Tuttavia, ancora in piena epoca moderna, è possibile recuperare un altro aspetto dei diversi modi della tutela in grado di dispiegare rilevanza pratica a tutt'oggi, al di là di definizioni e concetti perfezionati poi nel tempo. Mi riferisco allo strumento che, fin dal suo esordio, ha introdotto un principio di prevenzione, quasi di cautela, nella custodia del patrimonio: il catalogo generale dei beni da custodire. Ossia, propriamente, il registro dei materiali aventi destinazione pubblica, da proteggere per il vantaggio dello Stato.

Uno dei primi cataloghi in tal senso fu lanciato in Svezia, su possibile impulso dell'inventario generale già tentato in Danimarca nel 1622. Subito dopo la pubblicazione del *Placat* nel 1666, il consiglio di reggenza svedese istituì un apposito *Collegium Antiquitatis* con il compito di assolvere le attività di identificazione e catalogazione delle antichità di pertinenza statale disseminate sul territorio (Schnapp 1994, 176-7). Il censimento sarebbe iniziato proprio da quei monumenti immobili già elencati nella legge, che costituivano la fonte primaria della storia e dell'identità svedese: castelli, fortezze, dolmen e, ovviamente, epigrafi runiche. A distanza di qualche tempo, il *collegium* avrebbe emanato un protocollo d'esecuzione che enumerava anche libri liturgici, cronache, lettere, note di monasteri e chiostri, libri contenenti documenti legali, collezioni di racconti e canti tra i beni da rilevare (Adlercreutz 2017, 9; Mannoni 2021a, 320). Con ogni evidenza, l'obiettivo era quello di classificare antichità e documenti significativi per la conoscenza del passato svedese, beni portatori di tracce che



**Figura 7** Artista ignoto, *Ritratto di Anton Maria Zanetti il giovane*. Post-1778. CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). Public Domain Dedication

sarebbero altrimenti andate disperse o distrutte nelle nevi del nord.

Su questo modello va inquadrato anche il raffinato registro delle *Note de' quadri* della Repubblica di Venezia, portato a compimento dal bibliotecario ed erudito Anton Maria Zanetti in pieno clima illuminista [fig. 7].<sup>39</sup> Nel 1773, lo studioso aveva consegnato al Tribunale degli Inquisitori un *memorandum* nel quale lamentava il misero stato di conservazione dei «pubblici quadri, che esistono nei palazzi, nelle chiese e altri luoghi» della laguna, inclusi i monasteri e le scuole: denunciava distintamente i diffusi danneggiamenti di tali pezzi, lo stato di abbandono e trascuratezza, come pure, in alcuni casi, la scomparsa dal rispettivo sito di ubicazione, «per essere [questi] stati asportati arbitrariamente e venduti, anche a poco prezzo a stranieri» (Piva 2014, 98). Per porre argine alla dispersione di tanti beni e monitorarne agevolmente lo stato di conservazione, Zanetti proponeva un progetto di tutela del tutto innovativo, imperniato su una prassi sistematica di schedature e ispezioni regolari che corrispondeva, in senso largo, ad un vero e proprio catalogo del patrimonio a rischio. Risolutiva sarebbe stata la successiva, rapida istituzione della carica di Ispettore delle Pitture da parte del Senato, con delega «di catalogare, vigilare su vendite e spostamenti, presentare una relazione ogni due mesi sullo stato di conservazione delle opere, proporre eventuali restau-

<sup>39</sup> Un profilo di Zanetti e del suo ruolo nel definire il catalogo veneziano è in Piva 2014. Cf. anche Speroni 1988, 135-88.

ri e sovrintendere l'operato dei restauratori». <sup>40</sup> Un incarico per la supervisione dei beni pubblici complesso e gravoso che, quasi naturalmente, venne affidato a Zanetti stesso.

L'anno successivo tutte le «insigni pitture [...] di celebri e rinomati professori» presenti nella laguna - dunque i dipinti più meritevoli ritenuti in pericolo - risultavano già inserite in uno schedario strutturato in base al relativo autore, soggetto e collocazione nell'ordine topografico dei sestieri (Speroni 1988, 157). Secondo il sistema delle *Note*, una copia del documento così creato doveva essere consegnata ad un responsabile dell'ente nel quale il dipinto si trovava, che avrebbe dovuto risponderne legalmente in caso di dispersione, vendita indebita o rovina. È da sottolineare che l'impresa di Zanetti innestava un altro obbiettivo importante per la Repubblica di Venezia, relativo alla riforma di uno dei più longevi gabinetti pubblici di restauro esistenti in Europa. Nato alla fine del 1600, tale laboratorio sarebbe stato riorganizzato da Pietro Edwards nel 1777: a pochi anni dal catalogo di Zanetti, dunque, veniva avviato un piano sistematico anche per il restauro dei dipinti di pertinenza dello Stato (Conti 1988, 154-87).

Tra gli strumenti messi a punto in età moderna per la custodia del patrimonio, i modelli di catalogo danese, svedese e veneziano possono essere individuati come il presupposto di più recenti pratiche adottate in diversi Paesi a supporto delle attività ordinarie e straordinarie di identificazione, restauro e gestione dei beni pubblici. Strumento multiforme in costante divenire, aperto all'inclusione di sempre nuovi oggetti e accezioni di 'patrimonio', il catalogo rivela ad ogni effetto valore ed utilità correnti per il monitoraggio dei beni a rischio, come pure per l'accertamento dei manufatti in transito sui mercati locali e internazionali. Tra le diverse esperienze di tutela del patrimonio maturate negli Stati moderni, qui esaminate, probabilmente il catalogo rappresenta lo strumento capace di dischiudere al meglio i vantaggi di un'eventuale definizione di criteri uniformati in Europa. Quale espressione della coscienza culturale e critica collettiva, nelle sue tante declinazioni esso è infatti in grado di adattarsi a contesti, percezioni, linguaggi, standard tecnologici diversi e compositi. Intreccio di conoscenza, documentazione e funzionalità, il catalogo costituisce uno dei più antichi sistemi validi ancora oggi che abbia allineato salvaguardia giuridica e conservazione effettiva nella gestione del patrimonio.

---

**40** Tramite ricerche d'archivio Piva conferma che fu ancora Zanetti a definire le mansioni dell'Ispezzore; la citazione è tratta da Piva 2014, 101.

## Tavola cronologica delle leggi citate

- 1462, 28 aprile (Stato Pontificio) – Papa Pio II, *Cum Almam Nostram Urbem*.
- 1515, 26 settembre (Stato Pontificio) – Papa Leone X, nomina di un Prefetto per i marmi.
- 1534, 28 novembre (Stato Pontificio) – Papa Paolo III, nomina di un Commissario alle Antichità.
- 1602, 24 ottobre (Gran Ducato di Toscana) – Duca Ferdinando I de' Medici, deliberazione sulla custodia delle pitture in Firenze.
- 1622, 11 agosto (Regno di Danimarca) – Re Cristiano IV, *Til Bisperne udi Danmark og Norge Antiquiteter anrørendes*.
- 1624, 5 ottobre (Stato Pontificio) – Papa Urbano VIII, *Editto Aldobrandini: Prohibitione sopra l'estrazione di Statue di marmo o di metallo, Figure, Antichità e simili*.
- 1630, senza data (Regno di Svezia) – Re Gustavo II Adolfo, nomina di un Antiquario di Stato.
- 1646, 29 gennaio (Stato Pontificio) – Papa Innocenzo X, *Editto Sforza: Editto sopra l'estrazioni, e cave di Statue, Figure, Intagli, Medaglie. Inscrittioni di marmo, di mischio, metallo. Oro, Argento, Gioie, e cose simili antiche e moderne*.
- 1666, 28 Novembre (Regno di Svezia) – Reggenza, *Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter*.
- 1666, 18 dicembre (Regno di Svezia) – Reggenza, protocollo con le istruzioni per il catalogo.
- 1721, 20 agosto (Regno di Portogallo) – Re Giovanni V, *Alvarà de Lei*.
- 1733, 10 settembre (Stato Pontificio) – Papa Clemente XII, *Editto Albani: Prohibitione dell'estrazione delle Statue di marmo, o metallo, Pitture, Antichità e simili*.
- 1750, 5 gennaio (Stato Pontificio) – Papa Benedetto XIV, *Editto Valenti Gonzaga: Proibizione della estrazione delle Statue di marmo, o metallo, Pitture, Antichità e Simili*.
- 1753, 14 luglio (Regno di Spagna) – Re Fernando VI di Borbone, *Real Decreto*.
- 1761, senza data (Regno di Spagna) – Re Carlo III di Borbone, deliberazione su pitture e sculture.
- 1773, 31 luglio (Repubblica di Venezia) – Inquisitori di Stato, nomina di un Ispettore delle Pubbliche Pitture.
- 1777, senza data (Repubblica di Venezia) – Consiglio dei Dieci, risoluzione sul restauro delle pitture pubbliche.
- 1803, 6 giugno (Regno di Spagna) – Re Carlo IV di Borbone, *Real Cédula: Instrucción sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos, que se descubran en el Reyno, baxo la inspección de la Real Academia de la Historia*.

## Bibliografia

- Adlercreutz, T. (2017). «The Royal Placat of 1666. Briefly About Background and Further Importance». Alatalu, R. et al. (eds), *Historical Perspective of Heritage Legislation. Balance Between Laws and Values*. Tallin: Icomos, 6-15.
- Arvidsson, B. (2018). «Biskop Peder Winstrups diktverk *Den Danske Hornblæser*: politisk allegori och kristen emblematik». *Stiftshistorisk småskrift – Lunds stift*, 10, 1-56.
- Bédat, C.; Lafuente Ferrari, E. (1989). *La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII*. Madrid: Fundación Universitaria Española.
- Chippendale, C. (1983). «The Making of the First Ancient Monuments Act, 1882, and Its Administration Under General Pitt-Rivers». *Journal of the British Archaeological Association*, 136(1), 1-55.
- Collecção da Legislação Antiga e Moderna do Reino de Portugal* (1819). Parte II. Coimbra: Real Imprensa da Universidade.
- Condemi, S. (1987). *Dal 'Decoro et Utile' alle 'Antiche Memorie'. La tutela dei beni artistici e storici negli Antichi Stati Italiani*. Bologna: Nuova Alfa.
- Conti, A. (1988). *Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte*. Milano: Electa.
- Cucina, C. (2005). «Le rune al tempo di Cristina, fra Goticismo e bibliofilia». Poli, D. (a cura di), *Cristina di Svezia e la cultura delle Accademie = Atti del Convegno* (Macerata e Fermo, maggio 2003). Roma: Calamo, 153-70.
- Curzi, V. (2004). *Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*. Roma: Minerva.
- Emiliani, A. (1974). *Una politica dei beni culturali*. Torino: Einaudi.
- Emiliani, A. (1978). *Leggi, bandi, provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli Antichi Stati Italiani: 1571-1860*. Bologna: Alfa.
- Fea, C. (1802). *Relazione di un viaggio ad Ostia e alla Villa di Plinio detta Laurentina fatta dall'avvocato Carlo Fea Presidente delle antichità romane e al Museo Capitolino*. Roma: Fulgoni.
- Haskell, F. (1963). *Patrons and Painters. A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque*. London: Chatto & Windus.
- Leon, P. (1951). *La vie des monuments français. Destruction, restauration*. Paris: Picard.
- Levenson, J. (1993). *The Age of the Baroque in Portugal*. New Haven: Yale University Press.
- Jensen, O.W. (2006). *Fornlämningsbegreppets historia. En expose över 400 år*. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
- Johannesson, K. (1991). *The Renaissance of the Goths in Sixteenth-Century Sweden. Johannes and Olaus Magnus as Politicians and Historians*. Berkeley: University of California Press.
- Klindt-Jensen, O. (1975). *A History of Scandinavian Archeology*. London: Thames & Hudson.
- López-Trujillo, M.A. (2006). *Patrimonio. La lucha por los bienes culturales Españoles, 1500-1939*. Gijón: Trea.
- Maier Allende, J. (2002). *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Documentación general, catálogo e índices*. Madrid: Real Academia de la Historia.

- Mannoni, C. (2021a). «Tutela del patrimonio in età barocca. Tra Svezia e Stato Pontificio, il Placat per la protezione delle antichità scandinave». *Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage*, 23, 309-31.
- Mannoni, C. (2021b). «Protecting Antiquities in Early Modern Rome: The Papal Edicts as Paradigms for the Heritage Safeguard in Europe». *ORE. Open Research Europe – European Commission*, 1(48), 1-12.
- Mannoni, C. (2022). *Artistic Canons and Legal Protection. Developing Policies to Preserve, Administer and Trade Artworks in Nineteenth-Century Rome and Athens*. Frankfurt: Max-Planck Institute.
- Navarrete Martínez, E. (1999). *La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX*. Madrid: Fundación Universitaria Española.
- Nizza da Silva, M.B. (2009). *Reis de Portugal: D. João V*. Lisbon: Temas&Debate.
- Piva, C. (2014). «Anton Maria Zanetti e la tradizione della tutela delle opere d'arte a Venezia: dalla critica d'arte all'attività sul campo». Piva, C. (a cura di), *Il restauro come atto critico. Venezia e il suo territorio*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, 83-114. <http://doi.org/10.14277/978-88-97735-73-1>.
- Pommier, É. (1998). «La tradizione della protezione delle opere d'arte in Italia e la nozione di contesto in Quatremère de Quincy». Emiliani, A. (a cura di), *Pio IV Braschi e Pio VII Chiaramonti. Due Pontefici cesenati nel bicentenario della campagna d'Italia*. Bologna: Clueb, 1-26.
- Ridley, R. (1992). «To Protect the Monuments: the Papal Antiquarian (1534-1870)». *Xenia Antiqua*, 1, 118-54.
- Schnapp, A. (1994). *La conquista del passato. Alle origini dell'Archeologia*. Milano: Leonardo.
- Settis, S. (2020). *Modernità di Raffaello. Dalla lettera Leone X alla Costituzione italiana*. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Scuderie del Quirinale.
- Speroni, M. (1988). *La tutela dei beni culturali negli Stati Italiani preunitari*. Milano: Giuffrè.
- Tuneld, J. (1934). *Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624*. Lund: Gleerup.
- Zagato, L. et al. (2019). *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*. Venezia: Cafoscarina.
- Wescher, P. (1988). *I furti d'arte. Napoleone e la nascita del Louvre*. Torino: Einaudi.